

Oggetto: Riparto e programmazione risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con i Decreti ministeriali del 12 aprile 2007, del 23 novembre 2007 e del 9 luglio 2010 pari ad €5.501.185,43 a valere sui fondi ex art. 6, comma 4 legge 8 marzo 2000, n. 53.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore al Lavoro e Formazione

Visti:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- il Regolamento di Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., che disciplina il sistema organizzativo regionale;
- la legge regionale 23 Dicembre 2011, n. 19 Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012 (art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25);
- la legge regionale 23dicembre 2011, n. 20 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";
- l'art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della LR 20/2011 "Utilizzo dei fondi a destinazione vincolata";il Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";
- la legge 8 marzo 2000, n. 53 art. 6 comma 4 ""Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";
- la Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 - Supplemento Ordinario n. 14;
- il decreto ministeriale del 12-4-2007 "Ripartizione delle risorse, per l'annualità 2005 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L. 8 marzo 2000, n. 53" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 maggio 2007, n. 119);

- il decreto ministeriale del 23-11-2007 “Ripartizione delle risorse per l'annualità 2006 a carico del Fondo per l'occupazione per il finanziamento dei progetti di formazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della L. 8 marzo 2000, n. 53” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2007, n. 301);
- il decreto ministeriale del 9 luglio 2010 “Ripartizione, tra le regioni e le province autonome, delle risorse destinate al finanziamento di progetti di formazione rivolti ai lavoratori occupati, per l'annualità 2007-2008” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 settembre 2010, n. 224);

Richiamati gli indirizzi della strategia regionale definita dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 2011 recante “Libro Bianco "Lazio 2020" Piano strategico regionale per il rafforzamento del mercato del lavoro;

CONSIDERATO che

- l'art. 6, della Legge 53/2000 regola le modalità di spesa dei decreti per i “*Congedi per la formazione continua*”;
- che l'art. 6, comma 4, della Legge 53/2000 stabilisce “*Le regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Per le finalità del presente comma è riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede annualmente, con proprio decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*”;
- i Decreti Ministeriali, precedentemente citati, all'art. 1, comma 3 stabilisce “Le regioni e le province autonome, nel confronto con le Parti Sociali, da realizzarsi secondo le procedure previste da ciascuna amministrazione, ripartiscono le risorse di cui al presente articolo, con le seguenti modalità di intervento:
 - a) finanziamento di progetti presentati dalle imprese che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, anche per il contrasto dello stato di crisi occupazionale, tenendo conto delle finalità previste dalla *legge n. 2/2009*;
 - b) finanziamento di progetti presentati direttamente dai singoli lavoratori.
- sul Bilancio regionale – esercizio 2012, al cap. F32105 “Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse di cui alla legge 8 marzo 2000, n.53 art. 6, comma 4” risultano disponibili €5.501.185,43;
- la legge n. 2/2009 dispone misure urgenti per il sostegno lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Considerato che

- a) sulla base di quanto stabilito dalla L. n. 53 del 2000, all'articolo 6, comma 4, con le risorse di cui ai punti a) e b) le Regioni possono finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori;
- b) al fine di quanto previsto dal punto antecedente, risulta prioritario attivare interventi diretti a promuovere progetti di formazione dei lavoratori che siano finalizzati non solo alla formazione intesa come valore in sé, ma anche ad una formazione più rispondente alle esigenze del mercato del lavoro e volta perciò a contrastare lo stato di crisi occupazionale ed a migliorare la flessibilità organizzativa e la mobilità professionale;

Ritenuto necessario

- 1) l'utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse di cui alla legge 8 marzo 2000, n.53 art. 6, comma 4" pari ad €5.501.185,43, alla realizzazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori;
- 2) realizzare pacchetti coordinati di interventi diretti agli obiettivi del punto 1, anche in integrazione con altre risorse ricondotte alla programmazione regionale e, in particolare con quelle di cui al POR Lazio FSE 2007-2013 Assi I Adattabilità ed Asse II Occupabilità e/o con Fondi Regionali;
- 3) dare atto che la Direzione regionale competente in materia di Lavoro e Formazione provvederà all'adozione delle procedure per l'attuazione degli interventi precisati al punto 1);

all'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che fanno parte integrante del presente provvedimento:

- 1) di utilizzare le risorse assegnate sul Bilancio regionale – esercizio 2012, al cap. F32105 "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse di cui alla legge 8 marzo 2000, n.53 art. 6, comma 4" pari ad €5.501.185,43 alla realizzazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori;
- 2) realizzare pacchetti coordinati di interventi diretti agli obiettivi del punto 1, anche in integrazione con altre risorse ricondotte alla programmazione

regionale e, in particolare con quelle di cui al POR Lazio FSE 2007-2013 Assi I Adattabilità ed Asse II Occupabilità e/o con Fondi Regionali;

- 3) dare atto che la Direzione regionale competente in materia di Lavoro e Formazione di provvedere all'adozione degli atti necessari per l'attuazione degli interventi precisati al punto 1).

La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it.